

**SENTENZA**

Cassazione penale sez. II - 22/04/2022, n. 26025

**Intestazione**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IMPERIALI	Luciano	-	Presidente	-
Dott. BELTRANI	Sergio	-	Consigliere	-
Dott. CIANFROCCA	Pierluigi	-	Consigliere	-
Dott. TUTINELLI	Vincenzo	-	rel. Consigliere	-
Dott. ARIOLLI	Giovanni	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.N., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di CALTANISSETTA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Vincenzo Tutinelli;

La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dal D.L. n.137 del 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8, convertito dalla L. n. 176 del 18 dicembre 2020, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa GIORGIO Lidia, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta sezione minorenni - ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 6 giugno 2019 dal Tribunale dei minorenni di Caltanissetta in relazione a fattispecie di estorsione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, C.N., articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della riduzione per il tentativo nella massima estensione. In sostanza, il ricorrente afferma che, ritenuta la prevalenza della diminuyente di cui all'art. 98 cod pen sulle aggravanti, la pena base da prendere in considerazione avrebbe dovuto essere parametrata al minimo della pena edittale prevista per l'estorsione tentata mentre Tribunale e Corte d'appello hanno applicato una pena base superiore ai minimi.

2.2. Violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del perdono giudiziale. Il ricorrente rileva che la pena finale irrogata dalla Corte di appello avrebbe potuto essere ritenuta compatibile con l'istituto del perdono giudiziale dovendosi per di più considerare che la stessa Corte d'appello ha espresso un giudizio prognostico favorevole in ordine alla futura condotta del giovane imputato cui è stata anche concessa la sospensione condizionale della pena.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dal del D.L.n. 137 del 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8, convertito dalla L. n. 176 del 18 dicembre 2020.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Lidia Giorgio - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Quanto al primo motivo di ricorso, deve osservarsi che, nel caso di specie, la pena risulta essere stata fissata in valori prossimi ai minimi edittali e comunque inferiore ai valori medi rimanendo quindi sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. la mera affermazione di congruità della pena ovvero il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

2.1. Peraltro, se le riduzioni disposte della Corte di appello rispetto al giudizio di primo grado trovano fondamento nel limitato apposto causale offerto dall'imputato a cui è certamente attribuibile una sola delle telefonate, rimane comunque valorizzato - perlomeno in fatto - il carattere premeditato della condotta, la scelta di una persona offesa ultraottantenne e facilmente impressionabile. Tali ultimi elementi permettono di adeguatamente dare conto della scelta di non ridurre ai minimi termini possibili la risposta sanzionatoria. Infatti, laddove la condotta sia connotata da elementi di diverso segno e diversa rilevanza, la concessione in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti non elide la possibilità di graduare l'entità della riduzione conseguente.

3. Deve invece rilevarsi l'assoluta mancanza di motivazione in punto concedibilità del perdono giudiziale.

3.1. Va ricordato al proposito che perdono giudiziale e sospensione condizionale costituiscono istituti che comportano l'estinzione del reato secondo una diversa scansione diacronica verificandosi questa, ove riconosciuto il perdono giudiziale, al momento del passaggio in giudicato della sentenza ovvero, ove concessa la sospensione condizionale della pena, all'esito dell'utile decorso del termine di legge. Tali diverse connotazioni permettono al giudice di scegliere lo strumento più utile per consolidare nel minore sia le contropunte psicologiche al reato sia le basi di un suo pieno recupero (Sez. 6, Sentenza n. 16017 del 31/10/2013 Rv. 259760 - 01).

3.2. Se però, proprio in ragione di tali caratteristiche e finalità, rimane la possibilità di una diversa valutazione in relazione all'uno e dell'altro strumento, la finalità di recupero del minore, coesistente alla stessa natura del procedimento minorile, impone che ogni volta che - anche in corso di causa, come nel caso di specie - possa prospettarsi la presenza dei presupposti applicativi del perdono giudiziale, sussiste in capo al giudice l'onere di esplicitare le ragioni sottese alla concessione o mancata concessione del beneficio medesimo

4. In difetto di tale apparato motivazionale, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione. Infatti, nel caso di annullamento con rinvio di una sentenza emessa dalla sezione per i minorenni della corte d'appello, competente alla celebrazione del giudizio di rinvio è la medesima corte d'appello in diversa composizione, salvo che l'ufficio giudiziario sia costituito da un'unica sezione (Sez. 1 -, Sentenza n. 13725 del 07/11/2019 - dep. 06/05/2020 Rv. 278972 - 02); circostanza - quest'ultima - che non ricorre nel caso di specie.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego del perdono giudiziale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Caltanissetta, sezione minorenni in diversa composizione.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n.196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2022